

COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E
SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
ANNI 2025/2027**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO	4
ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI.....	6
ART. 5 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE	6
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	7
6.1 – Rafforzamento del servizio sociale professionale.....	7
6.2 – Servizio di Segretariato Sociale	8
6.3 – Documentazione necessaria per la rendicontazione del servizio.....	9
ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	10
7.1 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro	11
7.2 - Formazione e aggiornamento del personale	12
7.3 – Estensione codice di comportamento.....	12
ART. 8 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE	12
8.1 - Gestione di eventi eccezionali	12
8.2 - Casi di forza maggiore.....	12
ART. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	13
ART. 10 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO	14
ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA	14
ART. 12 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	15
ART. 15 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA.....	16
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI.....	17
ART. 17 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE.....	17
ART. 18 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE.....	17
ART. 19 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI....	18
ART. 20 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	18
ART. 21– PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI	19
21.1 - Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.	19
21.2 - Stabilità occupazionale	20
21.3 - Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiate.....	20
ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	21
ART. 23 - FLUSSI FINANZIARI.....	21

ART. 24 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	21
ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL' APPALTO	22
ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 27 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	23
ART. 28 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO.	23
ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 30 – PENALITA'	24
ART. 31 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO	24
ART. 32 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	25
ART. 33 - CONTROVERSIE	25
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROGETTO	25

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento dei servizi di sportello segretariato sociale e di rafforzamento dei servizi sociali professionali per i Comuni dell'Articolazione Territoriale Aretina, comprendente i Comuni di Arezzo, Capolona, Subbiano, Monte San Savino, Civitella della Chiana e Castiglion Fibocchi.

L'affidamento comprende il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in carico degli utenti, compresa la valutazione multidisciplinare, la progettazione personalizzata, l'attivazione ed il monitoraggio dei sostegni previsti dal Patto per l'Inclusione Sociale (PAIS) e l'attivazione di uno sportello di Segretariato Sociale multidisciplinare.

I servizi oggetto dell'appalto sono finanziati dal Fondo Povertà – Quota Servizi.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è individuata per un periodo di 36 mesi con decorrenza presumibile il 01/01/2025 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento di cui trattasi.

L'Ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 36 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che trattasi di servizio con carattere di unitarietà. Il modello permette di organizzare un'integrazione tra operatori sociali ed una efficace comunicazione ed erogazione dei servizi richiesti dall'utenza, una continuità nel percorso personalizzato di inclusione sociale nonché un'efficace organizzazione nei confronti della Stazione Appaltante anche in termini di rendicontazione delle spese. La partecipazione delle piccole e medie imprese è comunque garantita consentendo la partecipazione in procedura a Raggruppamenti di Imprese.

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Libro II Parte VII Titolo I D. Lgs. n. 36/2023 "I

servizi sociali e i servizi assimilati” (codice CPV 85320000-8 “servizi sociali”).

Il fabbisogno orario stimato per l'intera durata dell'appalto è così individuato, in relazione alle figure richieste:

- Assistente sociale (D2): n. 35.568 ore
- Educatore professionale (D2): n. 23.712 ore
- Personale amministrativo (D1): n. 16.848 ore
- Mediatore culturale (D1): n. 3.900 ore
- Coordinamento: n. 1.248 ore

Ai fini della corretta quantificazione del valore stimato dell'appalto, sono previste le seguenti opzioni:

1. Opzione “Quinto d'obbligo”. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Opzione proroga contrattuale. Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 36 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Il costo del servizio è stato quantificato come da tabella allegata:

QUADRO ECONOMICO	
Costo Manodopera Assistente Sociale	826.244,64 €
Costo Manodopera Educatore professionale	550.829,76 €
Costo Manodopera Personale amministrativo	370.319,04 €
Costo Manodopera Mediatore culturale	85.722,00 €
TOTALE A Valore manodopera non soggetto a ribasso	1.833.115,44 €
Coordinamento	30.937,92 €
Costi generali	55.921,60 €
Utile d'impresa	57.599,25 €
TOTALE B importo appalto al netto di IVA	1.977.574,21 €
DUVRI	375,86 €
IVA 22%	435.149,02 €
Importo per incentivi funzioni tecniche art 45 dlgs 36/2023	39.551,48 €
ANAC	660,00 €
TOTALE C Importo totale appalto IVA compresa	2.453.310,57€
Importo OPZIONE (c.d. Quinto d'obbligo) art. 120 c 9 dlgs 36/2023	395.514,84 €

Importo OPZIONE proroga contrattuale 36 mesi art. 120 c 10 dlgs 36/2023	1.977.950,07 €
IVA 22% su OPZIONE	522.162,28 €
TOTALE D valore globale stimato appalto	4.351.414,98 €

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà comprendere qualsiasi onere aggiuntivo che si rendesse necessario per garantire l'ottimale espletamento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il valore globale stimato dell'appalto è quantificato in € 4.351.414,98 Iva esclusa ed è composto da:

- importo complessivo dell'appalto: € 1.977.950,07 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 (cd. Quinto d'obbligo): € 395.514,84 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023 (Proroga contrattuale 36 mesi): € 1.977.950,07 IVA esclusa

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è quantificato in € 1.977.574,21 IVA esclusa in cui è compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso).

L'importo della manodopera non soggetto a ribasso è quantificato in circa € 1.833.115,44 IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

L'importo per oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI è pari ad € 375,86 €.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile è il CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cod. T151);

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il corrispettivo è soggetto ad adeguamento ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 36/2023, esclusivamente dietro richiesta scritta dell'affidatario, dal secondo anno di esecuzione del contratto, sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT), con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria delle competenti unità organizzativa comunali, ferme le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

ART. 5 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare, in corso di esecuzione il contratto, e l'aggiudicataria accetta di eseguire, le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della

situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 36 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 4 del presente capitolato. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno tre mesi dalla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto implicano che il prestatore di servizi dovrà operare a stretto contatto con la Stazione Appaltante e dovrà rendersi disponibile per incontri e momenti di raccordo finalizzati al buon andamento dei servizi.

Le prestazioni richieste hanno carattere professionale e tecnico-organizzativo e si svolgono nei Comuni facenti parte della Zona Aretina: Arezzo, Capolona, Subbiano, Monte San Savino, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana.

6.1 – Rafforzamento del servizio sociale professionale

L'azione è finalizzata alla piena ed effettiva realizzazione della presa in carico dei nuclei familiari/individuali a cui sono rivolte azioni finalizzate all'inclusione sociale e ogni altro intervento previsto dalla normativa vigente (a titolo non esaustivo ADI, HCP...).

Il servizio consiste nella gestione e organizzazione di un team di assistenti sociali che siano in grado di lavorare e muoversi in un ambiente di lavoro complesso. Nello specifico, nell'ambito delle attività richieste, dovranno:

1. curare il pre-assessment: intesa come la fase di accoglienza e raccolta informazioni;
2. curare l'assessment: ovvero la fase di analisi multidimensionale delle vulnerabilità e delle risorse possedute dal nucleo familiare, valutando i contesti di riferimento e i relativi fattori che possono incidere positivamente o negativamente sull'esito degli interventi;
3. curare l'elaborazione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), insieme al nucleo beneficiario degli interventi, sulla base dell'analisi svolta, attivando le prestazioni sociali e gli interventi più idonei in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio, all'interno del sistema dei servizi e interventi per l'inclusione attiva. In tale contesto, al fine di formulare progetti personalizzati coerenti e sostenibili con la cultura del nucleo familiare, gli assistenti sociali opereranno in stretto contatto con il mediatore culturale e gli educatori professionali preposti.
4. svolgere attività territoriali quali: visite domiciliari agli utenti, incontri con i Servizi sociali dei Comuni, riunioni presso le scuole, altre agenzie formative e altri enti presenti nei territori dei comuni ricompresi nell'ambito zonale.

Inoltre, il personale dedicato all'azione, dovrà:

- costituire e partecipare all'equipe multidisciplinare e collaborare con gli altri attori coinvolti nel progetto (per i beneficiari o potenziali beneficiari del ADI);
- curare la modifica dei PAI dei beneficiari del progetto Home Care Premium (fino alla sua vigenza);

6.2 – Servizio di Segretariato Sociale

L'azione è finalizzata all'organizzazione e gestione di uno sportello di segretariato sociale multidisciplinare, in grado di fornire gratuitamente a tutti i cittadini, informazioni, consulenze e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, fornendo notizie sulle risorse sociali locali e sulle relative modalità di accesso, offrendo aiuto concreto per il corretto utilizzo dei servizi del territorio nonché offrire assistenza nella eventuale presentazione della richiesta dell'ADI. Lo sportello di segretariato deve essere concepito e strutturato con un approccio multidisciplinare ed integrato, ovvero come un luogo in cui il cittadino trova l'avvio di un percorso di risposta appropriata ai bisogni, nell'ottica di un superamento della settorializzazione degli interventi, favorendo un accesso integrato ai servizi.

L'**obiettivo** del servizio è quello di promuovere, agevolare e semplificare il primo accesso ai servizi sociali, favorendo l'integrazione dei servizi. Come previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi "... *la caratterizzazione sociale di sportelli informativi e di orientamento va intesa come ampliamento delle informazioni non solo alla materia sociale ma alle opportunità inclusive e di partecipazione che la comunità locale esprime*", ivi comprese informazioni e orientamento dedicato ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà.

Le **funzioni** che lo Sportello deve svolgere sono:

- attività di informazione e orientamento ai cittadini in relazione ai servizi ed agli interventi del sistema locale sociale e sulle opportunità inclusive e di partecipazione che la comunità locale offre, riconosciute nei PAI (Progetti Personalizzati) e Patti di inclusione;
- accoglienza ed ascolto;
- raccolta della segnalazione, orientamento e gestione della domanda;
- decodifica della domanda ed analisi dei bisogni espressi e non espressi;
- prima valutazione dei casi;
- risoluzione dei casi semplici;
- avvio della segnalazione per la presa in carico delle situazioni complesse tramite l'attivazione dei servizi della rete territoriale;
- supporto nella definizione di un progetto personalizzato con l'individuazione degli interventi di supporto da attivare;
- promozione di reti formali e informali della comunità al fine di mantenere relazioni e collaborazioni sinergiche con gli attori sociali del territorio per la conoscenza dei problemi della comunità e delle risorse attivabili;
- raccolta dei dati e delle informazioni utili sull'orientamento della programmazione dell'offerta dei servizi;
- aggiornamento, in stretto raccordo con la Stazione Appaltante, della mappatura dei servizi e delle risorse sociali disponibili nel territorio comunale (strutture, servizi, interventi);
- monitoraggio e valutazione di esito dei processi avviati;
- elaborazione e monitoraggio di progetti personalizzati da parte di assistenti sociali dall'analisi preliminare fino alla condivisione di un piano personalizzato (Patti di inclusione e Piani assistenziali individualizzati);
- eventuale modifica del PAI in relazione alla modifica della situazione dell'utente beneficiario HCP (fino alla vigenza del progetto);
- sportello informativo telefonico e fisico per il Progetto Home Care Premium sui servizi per gli anziani (fino alla vigenza del progetto);
- attività amministrativa per la rendicontazione delle attività e delle spese per le prestazioni per i progetti ADI e HCP, all'interno delle piattaforme telematiche, comprensivo dell'assistenza ai beneficiari;
- partecipazione ad eventuali attività formative e incontri presso le sedi degli enti competenti ai progetti richiamati in premessa, che dovessero essere necessarie;
- predisposizione dei documenti di rendicontazione, da presentare al Ministero, alla Regione Toscana e a INPS con cadenza periodica, per la liquidazione dei contributi relativi alle spese sostenute nel periodo di riferimento;

- gestione delle piattaforme SIGMA, GEPI, SIUSS, MULTIFONDO, FSE e HCP e eventuali altri sistemi informativi che gli enti competenti attiveranno;
- supportare l'amministrazione comunale nella gestione/rendicontazione dei seguenti progetti/programmi:
 - o PUC, ADI e piattaforma GEPI: raccogliere ed organizzare la documentazione necessaria per i controlli anagrafici e per i controlli a campione sullo stato di famiglia degli utenti beneficiari dell'Assegno di Inclusione; selezionare e assegnare i beneficiari ADI ai PUC attivati dall'articolazione aretina, mantenere rapporti con le associazioni che gestiscono i PUC, raccogliere e inserire le rendicontazioni relative ai PUC;
 - o Progetto finanziato con risorse POR FSE, azioni finanziate con risorse Fondo povertà-quota servizi (varie annualità), Fondo povertà-povertà estrema (varie annualità), PON SIA, PON PAIS, Fondo nazionale Politiche sociali, Fondo di solidarietà comunale, Progetto Home Care Premium etc.: raccordarsi con i partner dei progetti, raccogliere e controllare la rendicontazione delle azioni previste di competenza dei comuni dell'Articolazione Aretina e degli altri partner coinvolti, inserire la rendicontazione nelle piattaforme regionali e nazionali e monitorare andamento delle attività e raggiungimento dei risultati;
 - o azioni di erogazione di eventuali voucher di beni e servizi e raccordo con l'amministrazione comunale per l'individuazione dei beneficiari, raccolta della modulistica corrispondente, contatti con i beneficiari per informazioni e aiuto nella compilazione della modulistica, etc..

I servizi dovranno essere garantiti per l'intero periodo di durata dell'appalto. Sono previste interruzioni dei servizi in corrispondenza delle festività nazionali di calendario.

Lo sportello deve essere costituito dalle seguenti figure professionali:

- assistenti sociali
- educatori professionali
- mediatore culturale. In relazione alla figura professionale, l'appaltatore dovrà garantire la presenza di personale idoneo per le seguenti lingue richieste: inglese, francese, arabo, urdu e bengalese. All'occorrenza dovrà essere garantita la conoscenza di ulteriori lingue, a seconda delle necessità rilevate dallo Sportello.
- impiegati amministrativi con funzioni di supporto amministrativo allo Sportello.

Lo sportello dovrà garantire il seguente orario di apertura al pubblico:

- o Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
- o Pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17,30.

6.3 – Documentazione necessaria per la rendicontazione del servizio

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'operatore economico gestore del servizio dovrà provvedere a redigere:

- riepilogo dell'orario svolto dall'operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio dovrà redigere per ogni operatore una tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate le ore di lavoro svolte e la tipologia di esercizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio;
- riepilogo mensile dei servizi resi all'utente: per ciascun utente dovrà essere redatto un riepilogo con la rendicontazione delle attività svolte nel mese con il seguente tracciato:
Giorno (lunedì, martedì, mercoledì...) - data (gg/mm/aaaa) – cognome e nome dell'operatore
– prestazioni effettuate (o prestazione prevalente)

Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per tipologia di servizi.

Il riepilogo dovrà contenere una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale svolgerà la propria attività di analisi

e validazione delle ore.

- rendicontazione trimestrale delle ore di attività svolta e dell'importo fatturato/da fatturare
- rendicontazione mensile dei servizi svolti

La mancata redazione e/o la mancata consegna o il reiterato ritardo nella consegna della documentazione necessaria per la rendicontazione, costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 7 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio mediante idonea organizzazione e con proprio personale. L'appaltatore, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta. L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere per tutta la durata dell'appalto le figure professionali indicate nell'offerta tecnica.

Le figure professionali richieste per le attività oggetto dell'appalto sono

1. **Assistenti Sociali (cat. D2):** n. 35.568 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 228 ore/settimana). Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta efficacia abilitante all'esercizio della professione ai sensi del D.P.R. 14/1987 modificato e integrato con D.P.R. 280/1989 e con D.M. 340/1998, Diploma Universitario di Assistente Sociale di cui all'art. 2 della L. 341/1990, Laurea triennale in Servizio sociale (classe L 39) ex D.M. 509/99, Laurea triennale in Servizio sociale (classe 06) ex D.M. 270/04, Laurea magistrale (classe LM-87) ex D.M. 270/04, Laurea specialistica (classe 57/S) ex D.M. 509/99, Diploma di laurea in Servizio Sociale di cui all'ordinamento previgente al D.M. 509/99.
 - b. abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale e iscrizione al relativo albo professionale (sezione A o B);

Data la tipologia di attività che gli assistenti sociali sono chiamati a svolgere, l'affidatario deve garantire un'organizzazione del servizio che consenta di mantenere la continuità del rapporto utente-assistente sociale.

2. **Educatori Professionali (cat. D2):** n. 23.712 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 152 ore/settimana). Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di una laurea triennale in scienza dell'educazione classe L-19 e L/SNT2 oppure diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 e superamento del Corso di Educatore Professionale o titolo equipollente e L-24.
3. **Personale amministrativo (cat. D1):** n. 16.848 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 108 ore/settimana). Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea triennale di primo livello di cui al D.M. 26.07.2007;
 - b. esperienza nel campo della rendicontazione di PON, POR e FSE;
 - c. ottima conoscenza dei software informatici comunemente più utilizzati e dell'utilizzo del PC.
4. **Mediatore Culturale (cat. D1):** n. 3.900 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 25 ore/settimana). Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso di una laurea triennale/laurea magistrale in mediazione linguistica e culturale oppure attestato di qualifica professionale di Mediatore Culturale;

- b. ottima conoscenza della lingua e cultura: italiana, inglese, francese, arabo, urdu e bengalese;
- c. esperienza lavorativa pregressa nell'ambito di attività dello sportello assimilabili di almeno 1 anno.

La sede operativa è individuata presso l'Ufficio Servizi Sociali in Piazza San Domenico n. 1 e presso i locali comunali situati in Via Garibaldi n. 15 e Via Masaccio n. 6. Le attività oggetto del servizio in affidamento si svolgeranno anche con attività presso il domicilio dell'utenza e presso i Comuni facenti parte dell'Articolazione Territoriale Aretina.

Il Comune di Arezzo doterà le sedi di un telefono fisso con numero dedicato, a servizio dello Sportello, nonché di un indirizzo e-mail istituzionale, mediante la dotazione di personal computer in numero adeguato, collegato alla rete comunale.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

Il Comune di Arezzo si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la prestazione richiesta.

La ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di tutto il personale, per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;
- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;
- sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- sarà tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

Infine, l'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il curriculum.

Ogni fase del servizio deve essere svolta dal personale dell'Impresa aggiudicataria avente regolare contratto di lavoro e con adeguate assicurazioni come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto a porre in essere, anche attraverso l'azione del proprio personale, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, vigilando e controllando il comportamento tenuto sul posto di lavoro. Laddove risultassero condotte scorrette da parte dei propri operatori, l'aggiudicataria provvederà all'immediata segnalazione all'Amministrazione, aggiornandola sullo stato delle verifiche e degli eventuali provvedimenti consequenziali adottati.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicataria è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

7.1 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi

strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicataria deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

7.2 - Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicataria impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l'Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti allo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare gli assistenti sociali devono svolgere la formazione necessaria al conseguimento dei crediti formativi richiesti dal Regolamento per la formazione continua dell'Ordine degli Assistenti Sociali.

Il RUP ha la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

7.3 – Estensione codice di comportamento

L'aggiudicataria ed i suoi collaboratori a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 2011 n. 165” in quanto applicabili, nonché del Codice del Comportamento per i dipendenti del Comune di Arezzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale operante, in rapporto alle funzioni indicate ed eventualmente relative al mancato rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento sopra richiamato. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, per iscritto, l'immediata sostituzione dell'unità di personale resosi negligente con altra unità rispondente alle caratteristiche richieste. A detta richiesta l'appaltatore provvede alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni richieste, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 8 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE

8.1 - Gestione di eventi eccezionali

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

In caso di sciopero programmato e/o di assemblea sindacale, l'aggiudicataria comunicherà al Comune di Arezzo la data effettiva con almeno 7 giorni di anticipo, concordando un piano organizzativo al fine di non creare disservizi all'utenza.

8.2 - Casi di forza maggiore

L'Aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, con il più celere mezzo possibile, dell'inizio/cessazione di qualunque evento di forza maggiore da cui possa derivare pregiudizio e ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, attuando, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi casi di forza maggiore quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare, nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore, i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propri cura e spese, essendo altresì obbligato a

risarcire l'Amministrazione di eventuali danni subiti.

Al di fuori di eventi di forza maggiore o di casi eccezionali o di casi espressamente concordati con dovuto anticipo con l'Amministrazione, non è consentita la sospensione/interruzione del servizio, pena la decadenza del contratto.

ART. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicataria dovrà garantire:

- attività di coordinamento e supervisione degli interventi e dell'operatore delle figure professionali coinvolte da parte di un responsabile/coordinatore unico con funzioni di raccordo costante e permanente tra il Comune di Arezzo e l'aggiudicatario;
- mettere a disposizione del personale le dotazioni telefoniche (cellulari di servizio) nella misura di n. 1 dispositivo per ciascun operatore;
- mettere a disposizione degli operatori gli automezzi necessari per gli spostamenti, compresi tutti gli oneri collegati: assicurazione RCA e a tutela degli infortuni del conducente, bollo annuale, spese di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
- mettere a disposizione cancelleria e materiale di facile consumo in quantità sufficiente per garantire l'operatività del personale;
- rimborsare al personale spese di trasferta per i viaggi necessari alla partecipazione di corsi di formazione, incontri presso sedi regionali o ministeriali legate a progetti...

In relazione al personale messo a disposizione per i servizi, l'aggiudicataria dovrà:

- trasmettere, prima della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato, unitamente alle qualifiche ed ai curricula e copia del contratto di lavoro;
- garantire personale con competenza professionale adeguata ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività oggetto dell'appalto, oltre ad essere informato e formato in base a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- limitare i fenomeni di turnover allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari delle attività e garantire la non interruzione degli stessi;
- sostituire il personale assente, fin dal primo giorno di assenza, anche in caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni...): di ogni assenza e relativa sostituzione dovrà esserne data comunicazione tempestiva, entro le 24 ore successive, ovvero entro il primo giorno lavorativo utile in caso di festività;
- provvedere, di concerto con il Comune di Arezzo, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo ed alla loro sostituzione, entro 3 giorni dalla sospensione stessa.

La ditta è obbligata a:

- dare immediata comunicazione all'appaltatore di qualsiasi circostanza o evenienza rilevata nell'espletamento del servizio, che possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- predisporre la modulistica relativa alla rendicontazione del servizio (scheda presenza del personale, diario degli interventi, relazione delle attività...) tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
- garantire l'osservanza del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ed il trattamento dati come previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato d'appalto;
- osservare e far osservare al proprio personale incaricato le ulteriori direttive e disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel corso dell'affidamento;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività qualora l'appaltatore lo ritenga necessario ed indisponibile per il buon andamento ed il raggiungimento degli obiettivi;
- rendersi responsabile per qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente agli enti coinvolti o a terzi del personale addetto al servizio e di ogni danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio.

ART. 10 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di programmazione del servizio, indirizzo, monitoraggio, verifica e controllo.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il raccordo con l'Amministrazione comunale, individuando, per lo scopo, la figura di Referente del Servizio.

Il referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che possono insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualunque causa, deve essere garantita l'immediata sostituzione.

Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con l'incaricato, s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio.

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentono il costante monitoraggio della loro osservanza. Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelle riportate nel presente capitolato e quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Gli standard minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogazione al proprio personale di formazione e addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenimento di rapporti di correttezza con gli utenti;
- attuazione di tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere il grado di soddisfazione delle modalità di esecuzione del servizio da parte dell'utenza.

Il RUP nell'esecuzione del contratto si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali Toscana) secondo le modalità indicate nel bando di gara. Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023. Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice all'uopo nominata, secondo le modalità ed i criteri indicati nel bando di gara.

ART. 12 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla procedura gli operatori economici, oltre ai requisiti di carattere speciale specificamente indicati nel bando di gara, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori requisiti indicati nella lettera d'invito/disciplinare.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (c.d. FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023 sono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 D.Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 18 e 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023 – fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti – avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il progetto ex art. 41 comma 12 D.Lgs. 36/2023
2. il presente Capitolato d'Appalto
3. l'offerta economica dell'aggiudicatario
4. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
5. il provvedimento di aggiudicazione

Gli oneri relativi alla registrazione del contratto e le ulteriori spese/imposte connesse sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023 e come disciplinato nel presente capitolato.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi, o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse anche solo semplicemente connesse, a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi.

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1) Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT): a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- € 3.000.000,00 per sinistro

La polizza assicurativa deve prevedere:

- la copertura dei danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- l'estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione, dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti;
- l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicatario e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabilità del servizio protezione e prevenzione di cui al D.lgs. 81/2008 e per responsabilità derivanti da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 201/679 sulla Privacy, nonché successive modifiche e integrazioni;
- l'estensione per danni alle cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso dell'appaltatore e delle persone delle quali deve rispondere con massimale non inferiore ad € 500.000,00;

2) Polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta oggetto dell'appalto (compresi soci lavoratori, prestatori d'opera subordinati e, comunque, tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l'affidatario si avvalga) comprese quelle operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con il massimale di

- € 3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;

La polizza assicurativa deve prevedere:

- estensione al c.d. "Danno Biologico";
- estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- le malattie professionali;
- la "Clausola di Buona Fede INAIL".

3) Responsabilità civile auto (RCA): per tutti i veicoli soggetti a copertura obbligatoria utilizzati durante l'espletamento del servizio, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge.

Nell'ambito della polizza RCT/RCO deve essere prevista la definizione/clausola del novero dei terzi che preveda la seguente formulazione (o comunque altra equivalente): "tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, ad eccezione del legale rappresentante, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato/i. Non sono considerati terzi – per i soli casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio – i prestatori di lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO". L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte da tutte le coperture assicurative. L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonera l'aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, non potendo essere in alcun modo opposte all'amministrazione e/o al terzo danneggiato.

Per l'intera vigenza contrattuale, l'aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative producendo copia delle polizze, e delle eventuali estensioni, prima della stipula del contratto e, successivamente, copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premi entro 30 giorni dalla scadenza o copie di eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza originaria. Nel caso in cui l'aggiudicataria dimostri l'esistenza di polizze già attive, aventi le medesime caratteristiche richieste, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'appalto.

Le polizze devono contenere la seguente previsione contrattuale: "la presente polizza s'intende stipulata a copertura della RCT/RCO derivante all'assicurato per l'esercizio delle attività afferenti il servizio di segretariato sociale e servizi sociali professionali CIG.... aggiudicata con provvedimento n. ...".

ART. 15 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

- 1) Garanzia provvisoria: l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, secondo le modalità previste nel bando di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 d.lgs. 36/2023.
- 2) Garanzia definitiva: ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023, una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione da calcolare sull'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957

comma 2 c.c.. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la procedura di affidamento e la stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

ART. 17 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflage - revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 18 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

- *Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)*

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- *Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)*

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 19 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipula del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'impresa affidataria ed alla costituzione delle garanzie e assicurazioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente capitolato. Competono all'impresa, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune di Arezzo che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento di termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Arezzo, l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto di affidamento, utilizzando operatori professionalmente idonei, con coordinamento, organizzazione ed autonomia aziendale. L'appaltatore si obbliga a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel medesimo settore. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza degli infortuni. Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Arezzo provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla formazione del personale circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2011, approvato con D.P.R. n. 62/2013 - nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, che, ex art. 2 DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto delle clausole nn. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con DGC n. 515/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo ed i Comuni della Provincia di Arezzo.

ART. 21– PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.

21.1 - Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivante da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” (cod. INPS T151).

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicataria s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

21.2 - Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

21.3 - Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso

connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio Sociale. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) ed inviate esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi:

- Codice Identificativo Gara (CIG):
- Codice Unico Progetto (CUP):
- Numero e data del provvedimento di aggiudicazione
- Numero del capitolo e dell'impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è stato prestato
- Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo
- Indicazione della modalità di esigibilità dell'IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. 90/2014)
- Dicitura "Servizio finanziato con.....", la quale sarà comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicataria

Il codice IPA per la fatturazione è il seguente: UFR1IJ.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre ad indicare in fattura qualsiasi dato o dicitura richiesta dall'Amministrazione, anche a fini di rendicontazione.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo d'impresa che la Ditta aggiudicataria si assume. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

ART. 23 - FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili ed avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati – anche non in via esclusiva – alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché alla gestione dei finanziamenti. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 3 comma 8 L. 136/2010, con conseguente incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Arezzo di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 24 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune di Arezzo, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 25 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Secondo quanto disposto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio a causa della specificità del servizio in oggetto, il quale è rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

ART. 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto sopra non riportato trova completa applicazione l'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Subappalto e cessione dell'appalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023).

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 28 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 29 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

È fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

ART. 30 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente

alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ed in base all'entità delle conseguenze con un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Il Comune di Arezzo si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fidejussoria.

ART. 31 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organicismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

ART. 32 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti

amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

ART. 33 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo (AR).

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante le fasi di gara saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema START.

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà sottoscritto idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Paola Garavelli, e-mail *p.garavelli@comune.arezzo.it* giusto provvedimento dirigenziale n. 1050 del 07 maggio 2024.

Il RUP

(Dott.ssa Paola Garavelli)